

Intervento del
Senatore Lamberto Dini

“Il ruolo dei Parlamenti nazionali nell’architettura Europea”

1. L’esigenza di rafforzare il ruolo dei Parlamenti nazionali è stata affrontata in ognuna delle Conferenze intergovernative seguite al Trattato di Maastricht.

La partecipazione dei Parlamenti nazionali è apparsa insufficiente innanzitutto a causa di uno squilibrio istituzionale: la crescita delle competenze dell’Unione non accompagnata da una parallela espansione dei poteri del Parlamento europeo. A questo inconveniente si pone rimedio innanzitutto colmando le lacune circa i poteri dell’Assemblea di Strasburgo, ad esempio in materia di bilancio. Ma anche abolendo la struttura per pilastri, soprattutto il terzo pilastro.

2. La partecipazione dei Parlamenti nazionali può essere promossa peraltro in fasi diverse dell’iter normativo: informazione preventiva; controllo dell’azione dei governi nazionali; partecipazione alla procedura legislativa; sindacato giurisdizionale.

3. Lo stadio della informazione comporta soprattutto obblighi per la Commissione. Qui c’è poco da migliorare, se non nella prassi già vigente.

4. Il controllo dei Parlamenti nazionali sull’attività dei rispettivi governi avviene secondo meccanismi diversi, che

sarebbe erroneo voler unificare. Qui vale il classico principio della sussidiarietà e della varietà degli ordinamenti costituzionali.

5. Il punto più delicato riguarda la partecipazione al procedimento legislativo vero e proprio. In ogni revisione dei Trattati, a partire da quello di Maastricht, si è sempre discusso se non convenisse istituire una “terza Camera”. La soluzione è sempre stata respinta, e giustamente, perché renderebbe ancora più macchinoso un processo legislativo che è già troppo complesso.

Altrettanto negativamente si dovrebbe rispondere all’ipotesi di riproposizione di un Parlamento europeo integrato da presenze nazionali che non aggiungerebbe chiarezza alle istituzioni.

In materia di legislazione ordinaria, la partecipazione dei Parlamenti nazionali potrebbe avvalersi di un ruolo rafforzato della Conferenza delle Commissioni Affari Europei (COSAC), che potrebbe riunirsi più spesso, avere un Segretariato leggero e fornire, ad esempio, dei pareri non vincolanti prima dell’avvio della procedura legislativa, soprattutto sul rispetto del principio della sussidiarietà.

6. Quanto al controllo giurisdizionale, sarebbe troppo dilatoria una procedura che consentisse di adire la Corte di Giustizia per chiedere un giudizio preventivo sulla osservanza del criterio della sussidiarietà. Si potrebbe invece ipotizzare di concedere anche ai Parlamenti nazionali, singolarmente o

congiuntamente, di rivolgersi alla Corte di Lussemburgo per chiedere della conformità al criterio suddetto di un atto già perfezionato.